

vaccinazioni obbligatorie (di cui hanno sottolineato l'importanza secondo la medicina ufficiale), ma senza esito, avendo questi ultimi confermato la loro posizione; tuttavia, dagli atti, ivi compresa la documentazione prodotta dalla difesa, si evince che la scelta oppositiva dei genitori della piccola non è frutto di incuria, ma espressione di una scelta ideologica consapevole e basata sulla comparazione di posizioni scientifiche di segno opposto, non ignorando gli stessi la posizione della medicina ufficiale in tema di vaccinazioni;

pertanto, non essendo emersa l'inadeguatezza dei predetti a svolgere le funzioni genitoriali, non vi è spazio per l'adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale;

appare opportuno, comunque, che, a tutela della minore, i competenti Servizi dell'Asl territorialmente competente ripropongano - in caso di condizioni epidemiologiche di rischio - le vaccinazioni necessarie e, in caso di rifiuto dei genitori, segnalino il caso alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale.

P.Q.M.

Visto il parere espresso dal P.M.

Visti gli artt. 333 e segg. c.c., 737 e segg. c.p.c.

Manda ai competenti Servizi dell'Asl territorialmente competente perché ripropongano - in caso di condizioni epidemiologiche di rischio - le vaccinazioni necessarie per la minore [redacted] e, in caso di rifiuto dei genitori, segnalino il caso alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale.

Ordina l'archiviazione degli atti della presente procedura.

Taranto, 5-4-2012

2012 n. 11.6. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (M. F. FERRARA)

Il giudice

IL GIUDICE
d.ssa Paola FERRARA

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe LANZO)

Per copia conforme all'originale
Taranto, 9/04/2012
Assistente Giudiziario

[Handwritten signature]